



COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE

Regolamento per la cremazione, l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 3 marzo 2015

Regolamento per la cremazione, l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti -

PREMESSA

Art. 1 Oggetto e finalità

PARTE PRIMA – Sistema autorizzatorio

Art. 2 Cremazione di salme

Art. 3. Cremazione di resti mortali

Art. 4. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Art. 5. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

PARTE SECONDA - Destinazione delle ceneri

Art. 6. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri

Art. 7. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali

Art. 8. Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Art. 9. Destinazione delle ceneri provenienti dalle ossa contenute nell'ossario Comune

PARTE TERZA – Affidamento delle ceneri

Art. 10 Volontà del defunto

Art. 11 Soggetto affidatario

Art. 12. Luogo della conservazione

Art. 13. Autorizzazione all'affidamento

Art. 14. Rinuncia all'affidamento

Art. 15. Controlli

Art. 16. Registro degli affidamenti

PARTE QUARTA – Dispersione delle ceneri

Art. 17. Volontà del defunto

Art. 18. Incaricato della dispersione

Art. 19. Autorizzazione alla dispersione

Art. 20. Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 21. Registro delle dispersioni

Art. 22. Smaltimento dell'urna

PARTE QUINTA – Inumazione delle ceneri

Art. 23. Inumazione delle ceneri

PARTE SESTA – Disposizioni finali

Art. 24. Nuove opere per la dispersione

Art. 25. Sanzioni

Art. 26. Tariffe

Art. 27. Senso comunitario della morte

Art. 28. Informazione ai cittadini

PREMESSA

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. 30/03/2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L. R. Toscana 31/05/2004 n. 29, così come modificata, da ultimo, dalla L.R. Toscana n. 66/2013. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), la Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e la Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, nonché il del D.P.R. n. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il presente regolamento integra il regolamento comunale di polizia mortuaria.

Sono abrogate le norme del vigente regolamento di polizia mortuaria in contrasto con il presente regolamento.

PARTE PRIMA

Sistema autorizzatorio

Art. 2 Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di cadavere – ai sensi della L. n. 30/2001 sopra citata - è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, acquisito un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'Ufficiale di stato civile acquisisce altresì la certificazione attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, sottoscritta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal relativo rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, sottoscritta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.

L'iscrizione è dimostrata dalla dichiarazione in carta libera, sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti inequivocabilmente la volontà di essere cremato. La suddetta dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione, il quale certifica altresì la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Laddove manchi la disposizione testamentaria, o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso

grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge

5. Laddove all'atto della richiesta di cremazione sia individuato anche il soggetto affidatario delle ceneri, di cui ai successivi artt. 10 e ss., il provvedimento autorizzatorio conterrà anche le generalità dell'affidatario, (art. 2, L.R.T. n. 29/2004 così come modificato dall'art. 1 L.R.T. n. 66/2013).

6. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere non è rilasciata se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità stessa, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria del defunto di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

Art. 3 Cremazione di resti mortali

1. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni, o di estumulazioni dopo un periodo minimo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La cremazione dei resti mortali così come definiti al punto che precede è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3. La cremazione di resti mortali inconsunti è disposta d'ufficio in caso di irreperibilità dei familiari o disinteresse, così configurato a seguito di mancanza di disposizioni in occasione della scadenza delle sepolture.

Art. 4 Cremazione di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione di parte anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254. "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

Art. 5 Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

1. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

PARTE SECONDA

Destinazione delle ceneri

Art. 6 Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri

1. Le ceneri, raccolte in apposita urna, possono essere:
 - a) conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici della direzione cimiteriale;

- b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
 - d) affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) disperse nei luoghi di cui al successivo art. 20
 - f) inumate in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
 - g) conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva.
- È comunque previsto un deposito provvisorio delle ceneri di durata non superiore a dodici mesi.
2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, sono disperse nel cinerario comune.

Art. 7 Destinazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali

1. Le ceneri, raccolte in apposita urna:
- a) possono essere conservate nelle apposite cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici comunali.
 - b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - c) trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri comunali o di altri comuni;
 - d) essere conservate nel cinerario comune.
2. È previsto un deposito provvisorio delle ceneri non superiore a dodici mesi

Art. 8 Destinazione delle ceneri della cremazione di parti anatomiche riconoscibili

1. Le ceneri, raccolte in apposita urna, possono:
- a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici comunali;
 - b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
 - d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 20
 - f) essere disperse nel "giardino della memoria" allestito nel cimitero principale o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali;
 - g) essere inumate in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
 - h) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva.

È comunque previsto un deposito provvisorio delle ceneri di durata non superiore a dodici mesi

2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, sono disperse nel cinerario comune.

Art. 9 Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa provenienti dall'ossario comune

1. Per questa tipologia è previsto esclusivamente la destinazione nel cinerario comune.

PARTE TERZA

Affidamento delle ceneri

Art. 10 Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla previa manifestazione della volontà del defunto espressa in una delle seguenti forme (art. 3 L. 30.03.2001 , n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri):

a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) del presente regolamento contenente l'espressa volontà del defunto di affidamento delle ceneri;

2. Laddove manchi la disposizione testamentaria o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 11 Soggetto affidatario

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione, liberamente scelta dal defunto.

2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, a persona diversa da quella designata, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.

3. L'affidatario presenta istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:

a) dati anagrafici e residenza del richiedente;

b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) luogo di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna.

d) dichiarazione di essere la conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di profanazione dell'urna e di dispersione delle ceneri non autorizzata.

Art. 12 Luogo della conservazione

1. L'urna cineraria è conservata presso la residenza dell'affidatario. Qualora l'affidatario muti la propria residenza, è tenuto darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, entro 10 giorni.

Art. 13 Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Luce.

2. Se l'affidatario è residente in altro comune, il Comune di Santa Luce, in quanto comune di decesso o di tumulazione delle ceneri, provvede alla sola autorizzazione per il trasporto dell'urna contenenti le ceneri.

3. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro Comune, quest'ultimo dovrà disporre un nuovo atto di affidamento.

4. L'autorizzazione contiene le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.

5. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché relativi a persone decedute in data successiva al 30 marzo 2001.

6.

Art. 14 Rinuncia all'affidamento

1. L'affidamento delle ceneri può essere oggetto di rinuncia da parte dell'affidatario. In tal caso la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione resa per iscritto di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.

2. Qualora l'affidamento sia stato effettuato a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica la rinuncia degli altri affidatari.
3. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta; in mancanza di ciò l'urna è riconsegnata al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 15 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata disponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale principale .

Art. 16 Registro degli affidamenti

1. Presso gli uffici comunali è predisposto e tenuto apposito registro cimiteriale nel quale sono riportati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

PARTE QUARTA

Dispersione delle ceneri

Art. 17 Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti forme (art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri):
 - a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione di cui all'art. 2, comma 2 lett. b) del presente regolamento contenente l'espressa volontà del defunto per la dispersione delle ceneri;
2. Laddove manchi la disposizione testamentaria, o qualsiasi altra espressione di volontà resa dal defunto, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata in presenza di analoga volontà dichiarata di fronte all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 18 Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona incaricata ai sensi degli articoli precedenti. Qualora la persona indicata dichiarasse la propria indisponibilità o risultasse impossibilitata ad eseguire l'incarico, oppure nell'ipotesi in cui il defunto non avesse individuato il nominativo, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - a) coniuge
 - b) figli
 - c) altri familiari aventi diritto
 - d) esecutore testamentario

- e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Art. 19 Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso.
2. Qualora la dispersione avvenga nel territorio di altro Comune, comunque sempre all'interno del territorio regionale, occorre preventivamente acquisire il nulla osta del Comune di dispersione.
3. Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché relative a persone decedute in data successiva al 30 marzo 2001, se pur deceduti in altri comuni.
4. E' autorizzata la traslazione delle ceneri al comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale
5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione lo fa con apposita domanda, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, indicando il luogo della dispersione, presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

Art. 20 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Santa Luce la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune presente in ogni cimitero comunale per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
 - b) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 m da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 m. da pubblici esercizi.
 - c) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari espresso per iscritto. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 co. 1 del D. Lgs. N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
3. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

Art. 21 Registro delle dispersioni

1. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

Art. 22 Smaltimento dell'urna

1. Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria può essere riconsegnata al cimitero, che provveder gratuitamente allo smaltimento.

PARTE QUINTA

Inumazione delle ceneri

Art. 23 Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri, per lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.

2. All'interno dei cimiteri comunali vengono predisposti appositi spazi destinati alla inumazione delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in spazi diversi.
3. E' consentita l'inumazione di ceneri nello spazio destinato a fossa di inumazione, in presenza di defunto applicando le medesime regole delle sepolture privilegiate, compreso la durata.
4. La durata della permanenza della targhetta è fissata in dieci anni. Alla scadenza, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso dovrà essere collocato in prossimità del campo.
5. Le urne destinate all'inumazione sono costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 ed essere separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
7. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali sono fissate identiche targhe di materiale lapideo con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventualmente, secondo la richiesta dei familiari, con inciso anche il simbolo religioso o laico.
8. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dal Comune, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.
9. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali del Comune.

PARTE SESTA

Disposizioni finali

Art. 24 Nuove opere per la dispersione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree per provvedere all'inumazione delle urne cinerarie ed alla dispersione delle ceneri.

Art. 25 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 (T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge speciale.
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della L. n. 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (da €. 2.582,28 a €. 12.911,42).

Art. 26 Tariffe

1. Il Comune di Santa Luce adotta politiche cimiteriali incentivanti la cremazione. In tale ottica pratica la gratuità per l'affido e la dispersione delle ceneri sia per la conservazione all'interno dei cimiteri comunali, secondo criteri gestionali previsti con specifici atti, oltre alla prestazione dei seguenti servizi correlati:

- inumazione urna cineraria compreso lapide e iscrizioni (10 anni)
- affido ceneri
- dispersione ceneri in area cimiteriale
- dispersione in cinerario/ossario Santa Luce capoluogo e frazioni Pieve, Pastina e Pomaia
- realizzazione targa in caso di affido o consegna per dispersione ceneri (10 anni)
- tumulazione urna cineraria (10 anni)

- inserimento urna in sepoltura di famiglia

Art. 27 Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, da eseguire secondo le modalità tecniche individuate dal Responsabile del servizio cimiteri., con oneri a carico del Comune.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 28 Informazione ai cittadini

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Specifiche e dettagliate informazioni devono essere dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.